



Bruxelles, 13 giugno 2019  
(OR. en)

10144/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0329(COD)**

---

---

**MIGR 95  
COMIX 306  
CODEC 1211**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 7 giugno 2019

Destinatario: delegazioni

---

n. doc. prec.: 9620/19

n. doc. Comm.: 12099/18

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)  
- Orientamento generale parziale

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale della direttiva in oggetto, approvato dal Consiglio il 7 giugno 2019.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)**

*Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di  
Salisburgo del 19-20 settembre 2018*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare l'articolo ~~63, paragrafo 3, lettera b)~~ ☒ 79, paragrafo 2, lettera c) ☒,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

↓ nuovo

☞ Consiglio

- (1) Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Una politica di rimpatrio efficace ed equa costituisce un elemento essenziale dell'approccio dell'Unione per gestire meglio la migrazione sotto tutti i suoi aspetti, come emerge dall'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015<sup>2</sup>.
- (3) Nelle conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio **☞ di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ☞ [...] ☞** e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente.

---

↓ 2008/115/CE considerando1  
(adattato)

~~Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha istituito un approccio coerente in materia di migrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un regime comune in materia di asilo e di una politica per l'immigrazione legale nonché alla lotta contro l'immigrazione clandestina.~~

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

<sup>2</sup> COM(2015) **240** final.

---

↓ 2008/115/CE considerando 2  
(adattato)

~~Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'istituzione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.~~

---

↓ 2008/115/CE considerando 3  
(adattato)

~~Il 4 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato".~~

---

↓ 2008/115/CE considerando 4

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (4) ☒ La politica europea di rimpatrio dovrebbe basarsi su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità ☒ ⇒, come pure del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati e gli obblighi in materia di diritti umani. ⇐ Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace ~~quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita~~ ⇒ che ⇒ **comporti altresì una riduzione degli incentivi all'immigrazione illegale** ⇐ [...] ⇐ e sia coerente con il sistema europeo comune di asilo e il sistema per la migrazione legale, contribuendo inoltre alla loro integrità ⇐.

---

↓ 2008/115/CE considerando 5

- (5) La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.

---

↓ 2008/115/CE considerando 6

- (6) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell'Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva.

---

↓ nuovo  
→ Consiglio

- (7) È opportuno rafforzare il collegamento tra la decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo e l'adozione di una decisione di rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la probabilità di movimenti secondari non autorizzati. Occorre che la decisione di rimpatrio sia adottata **senza indebito ritardo** dopo la decisione che nega il soggiorno regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, nello stesso atto o nella stessa decisione. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi specialmente ai casi in cui è respinta una domanda di protezione internazionale .

---

↓ 2008/115/CE considerando 7  
(adattato)  
⇒ Consiglio

- (8) Al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi ~~comunitari~~  dell'Unione  e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d'origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile. **⇒ A tal fine gli strumenti disponibili dovrebbero essere utilizzati il più possibile tenendo conto dell'approccio coordinato e strutturato in materia di migrazione che massimizza le sinergie e applica il necessario effetto leva, segnatamente in caso di mancata cooperazione dei paesi terzi alla riammissione. Tali strumenti possono comprendere accordi, intese e dialoghi internazionali, partenariati per la mobilità, nonché i meccanismi esistenti previsti dal regolamento n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e dal regolamento 2018/1806.**
- ⇒ (8 bis) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione di suoi cittadini fermati in situazione di soggiorno irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di talune disposizioni del codice dei visti, sulla base di criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione.**

---

↓ 2008/115/CE considerando 8

- (9) Si riconosce che è legittimo che gli Stati membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement.

---

↓ 2008/115/CE considerando 9

- (10) In conformità della direttiva 2005/85/CE del Consiglio ~~del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato~~<sup>3</sup>, il soggiorno di un cittadino di ~~un~~ paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

---

↓ nuovo

☞ Consiglio

(11) Al fine di rendere più chiare ed efficaci le norme sulla concessione di un periodo per la partenza volontaria e sul trattenimento di un cittadino di paese terzo, è opportuno che si proceda a determinare se sussista o meno un rischio di fuga sulla base di criteri obiettivi stabiliti a livello di Unione. Inoltre la presente direttiva dovrebbe stabilire criteri specifici che costituiscano la base per una presunzione relativa della sussistenza di un rischio di fuga.

**☞ Un cittadino di paese terzo dovrebbe fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione del rischio di fuga.** ☹

**☞ (11 bis) A meno che gli Stati membri decidano di non applicare la presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nel determinare il rischio di fuga le autorità nazionali competenti possono tenere conto della violazione dei codici penali degli Stati membri, per quanto riguarda i reati gravi, poiché quest'ultima può costituire, in particolare, un segno di mancato rispetto del quadro giuridico degli Stati membri, anche relativamente alle norme in materia di migrazione. Tali autorità possono altresì tenere conto dell'esistenza di eventuali indagini o azioni penali in corso che non hanno ancora portato a una condanna, se previsto dal diritto nazionale.** ☹

(12) Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi, in particolare l'obbligo di cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, anche fornendo le informazioni e gli elementi necessari per valutare la rispettiva situazione individuale. Al contempo è necessario assicurare che i cittadini di paesi terzi siano informati delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi, per quanto riguarda la determinazione del rischio di fuga, la concessione di un periodo per la partenza volontaria e la possibilità di imporre il trattenimento ➔ **e sanzioni, se previste dal diritto nazionale** Ⓒ, come pure l'accesso a programmi che offrono assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura.

↓ 2008/115/CE considerando 10

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (13) Se non vi è motivo di ritenere che  la concessione di un periodo per la partenza volontaria  ~~non~~ possa compromettere la finalità di una procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere ~~un termine~~ ⇒ un periodo congruo ⇐ per la partenza volontaria ⇒ di non più di trenta giorni ⇒ [...] ⇐ ⇐. ⇒ Non è opportuno concedere un periodo per la partenza volontaria quando è stato valutato che per il cittadino di paese terzo sussiste un rischio di fuga ⇒ [...] ⇐ o quando rappresenta un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. ⇒ **Gli Stati membri possono decidere di non concedere un periodo per la partenza volontaria quando una precedente domanda di soggiorno regolare presentata da un cittadino di paese terzo è stata respinta in quanto fraudolenta, manifestamente infondata inammissibile.** ⇐ Si dovrebbe prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria allorché lo si ritenga necessario in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale. ~~Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri.~~

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

(14) Al fine di promuovere ⇒ la partenza volontaria ⌚ ⇒ [...] ⌚, gli Stati membri dovrebbero disporre di programmi operativi che prevedano assistenza e consulenza rafforzate per il rimpatrio, comprendenti eventualmente un sostegno per la reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio. ⇒ [...] ⌚ ⇒ Si potrebbe tenere ⌚ conto delle norme comuni per i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione elaborate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e approvate dal Consiglio.

⇒ È opportuno fornire assistenza per la partenza volontaria conformemente alle norme nazionali, che possono non essere necessariamente procedure amministrative, e tale assistenza dovrebbe essere soggetta alle condizioni e ai motivi di esclusione stabiliti in tali norme. ⌚

⇒ La presente direttiva non stabilisce un diritto soggettivo in virtù del quale il cittadino di paese terzo può ricevere assistenza per la partenza volontaria o per la reintegrazione. ⌚

---

↓ 2008/115/CE considerando 11

(15) Occorre stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate.

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (16) Il termine per la presentazione di un ricorso avverso decisioni connesse al rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo sufficiente per assicurare l'accesso a un ricorso effettivo, pur tenendo conto del fatto che termini lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi di diritti e procedure, è opportuno
- ⇒ **stabilire** ⇒ [...] un termine massimo ⇒ [...] per ricorrere avverso una decisione di rimpatrio ⇒ [...] **dinanzi a un organo giurisdizionale.**
- (17) ⇒ **Fatta salva l'autonomia procedurale degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle procedure di rimpatrio, garantendo al contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri dovrebbero prevedere che i ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio si svolgano, per quanto possibile, in un unico grado di giudizio davanti a un organo giurisdizionale.** ⇒ [...]
- ⇒ (17 bis) **Gli Stati membri possono mantenere procedimenti di riesame amministrativo prima di un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, purché tale riesame amministrativo non pregiudichi l'efficacia della procedura di rimpatrio.**

⇒ **(17 ter) Un organo che svolge una funzione giurisdizionale dovrebbe essere considerato un organo giurisdizionale se è istituito per legge, ha carattere permanente, indipendente e imparziale, si pronuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio, esercita giurisdizione obbligatoria, applica norme di legge e offre le necessarie garanzie procedurali.** ☹

(18) Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico ⇒ **oppure un effetto sospensivo concesso su richiesta** ☹ ⇒ [...] ☹ nei casi in cui ⇒ **potrebbe sussistere** ☹ ⇒ [...] ☹ un rischio di violazione del principio di non-refoulement.

(19) ⇒ [...] ☹ ⇒ **Gli Stati membri** ☹ dovrebbero avere la facoltà di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione di rimpatrio per altri motivi, ⇒ [...] ☹ qualora lo ritengano necessario. ⇒ [...] ☹

⇒ **(19 bis) L'applicazione nazionale delle norme sulle disposizioni della presente direttiva riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbe rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.** ☹

(20) Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio ed evitare indebiti ritardi, senza che ciò abbia conseguenze negative sui diritti dei cittadini di paesi terzi interessati, ➤ [...] ➤ è opportuno ➤ [...] ➤ ➤ **verificare il** ➤ rischio di violazione del principio di non-refoulement ➤ **nel ricorso avverso la decisione di rimpatrio, a meno che tale verifica non abbia già avuto luogo** ➤ ➤ [...] ➤ nel quadro della procedura di ➤ **ricorso in materia di** ➤ asilo svolta prima dell'adozione della relativa decisione di rimpatrio avverso la quale è presentato il ricorso, ➤ **tranne se** ➤ ➤ [...] ➤ nel frattempo ➤ è ➤ ➤ [...] ➤ drasticamente cambiata la situazione del cittadino di paese terzo.

---

↓ 2008/115/CE considerando 11  
(adattato)  
⇒ nuovo

(21) Si dovrebbe garantire ⇒ , su richiesta, ⇐ la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti. ~~Gli Stati membri dovrebbero determinare nella~~ legislazione nazionale ☒ dovrebbe stabilire un elenco di ☒ i casi in cui l'assistenza legale è da ritenersi necessaria.

---

↓ 2008/115/CE considerando 12

- (22) È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale. Affinché possano dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere munite di una conferma scritta della loro situazione. Gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva.

---

↓ 2008/115/CE considerando 13

- (23) L'uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Occorre stabilire garanzie minime per l'esecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, ~~del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri~~<sup>4</sup>. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.

---

<sup>4</sup> Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28).

---

↓ 2008/115/CE considerando 14

↻ Consiglio

- (24) Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata del divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i **↻ dieci ↻** **↻ [...] ↻** anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato sia già stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d'ingresso.

---

↓ nuovo

- (25) Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, può essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare. Se giustificato, in seguito a una valutazione individuale e in applicazione del principio di proporzionalità, l'autorità competente può imporre il divieto d'ingresso senza adottare una decisione di rimpatrio per evitare di posticipare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

---

↓ 2008/115/CE considerando 15

- (26) Dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire se la revisione di decisioni connesse al rimpatrio implichi la facoltà, per l'autorità o l'organo preposto alla revisione, di sostituire la propria decisione connessa al rimpatrio a quella precedente.

---

↓ 2008/115/CE considerando 16

- (27) Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere ~~limitato e~~ subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente.

---

↓ nuovo

☞ Consiglio

(28) In esito a una valutazione individuale di ogni singolo caso ☞ **e tenuto conto della situazione di vulnerabilità** ☹, il trattenimento dovrebbe essere imposto se sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o il processo di allontanamento, o se costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

**☞ Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento dei minori, è opportuno che l'interesse superiore del minore costituisca un criterio fondamentale.** ☹

(29) Poiché i periodi massimi di trattenimento previsti in alcuni Stati membri non sono sufficienti ad assicurare l'attuazione del rimpatrio, è opportuno stabilire un periodo massimo di trattenimento compreso fra tre e sei mesi, prorogabile, al fine di concedere tempo sufficiente per completare efficacemente le procedure di rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite per far sì che il trattenimento sia applicato soltanto se necessario e proporzionato e mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di allontanamento.

⇒ **(29 bis) Qualora il provvedimento di trattenimento di un cittadino di paese terzo sia stato emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo, l'organo giurisdizionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può tenere conto di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti eventualmente presentati dalle parti a tale organo giurisdizionale. ☹**

⇒ **Qualora la misura di trattenimento sia stata decisa nell'ambito di un procedimento amministrativo in violazione del diritto di essere sentiti, l'organo giurisdizionale nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può disporre la cessazione della misura di trattenimento solo se, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, ritiene che detta violazione abbia effettivamente privato la parte che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente e di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso. ☹**

(30) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di fissare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ⇒ [...] ☹ comprese pene detentive, per la violazione delle norme in materia di migrazione, purché tali sanzioni siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva, non ne compromettano l'attuazione e rispettino pienamente i diritti fondamentali.

---

↓ 2008/115/CE considerando 17

⇒ Consiglio

- (31) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l'arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, ⇒ **in generale** ⇐ il trattenimento dovrebbe ⇒ [...] ⇐ avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea.

⇒ **(31 bis) Tenuto conto del fatto che i cittadini di paesi terzi trattenuti ai fini dell'allontanamento non sono trattenuti perché sospettati di attività criminali o perché condannati penalmente, essi non dovrebbero essere sistemati insieme ai detenuti ordinari. La separazione dai detenuti ordinari può essere garantita anche sistemando detti cittadini di paesi terzi in apposite zone dell'istituto penitenziario utilizzate esclusivamente a tale scopo.** ⇐

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

[(32) ⇒ [...] ◂ ⇒ Q ◂ Quando si applica una procedura di frontiera in conformità del regolamento (UE) .../... [*regolamento procedure d'asilo*], dovrebbe essere predisposta una procedura di frontiera specifica per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare la cui domanda di protezione internazionale presentata nel quadro della procedura di asilo alla frontiera è stata respinta, al fine di assicurare che la procedura di asilo e quella di rimpatrio alla frontiera siano direttamente complementari ed evitare lacune tra le due procedure. In simili casi occorre stabilire norme specifiche per garantire la coerenza e la sinergia tra le due procedure e mantenere l'integrità e l'efficacia dell'intero processo. ⇒ **Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di adeguati finanziamenti dell'Unione per svolgere le attività necessarie nel quadro della procedura di frontiera.** ◂

⇒ **Gli Stati membri che emettono un provvedimento di respingimento nei confronti di cittadini di paesi terzi che avevano presentato domanda di protezione internazionale alla frontiera, e che hanno deciso di non applicare la presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dovrebbero concedere a tali cittadini di paesi terzi un trattamento equivalente a quello previsto nell'ambito della procedura di frontiera.** ◂

(33) Per consentire un rimpatrio efficace nel quadro della procedura di frontiera, non è opportuno concedere un periodo per la partenza volontaria. È **possibile** tuttavia [...] concederlo ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un documento di viaggio valido e cooperino con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini di paesi terzi dovrebbero in simili casi consegnare il documento di viaggio all'autorità competente, che lo tratterebbe fino alla partenza.

(34) Ai fini di un trattamento rapido del caso, è opportuno fissare un termine massimo per la presentazione di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio che fa seguito a una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata nel quadro della procedura di frontiera [...].

[...]

(36) È necessario e proporzionato che un cittadino di paese terzo già trattenuto durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale nel quadro della procedura di asilo alla frontiera possa continuare ad essere trattenuto al fine di prepararne il rimpatrio e/o procedere all'allontanamento, una volta che la sua domanda sia stata respinta. Onde evitare che il cittadino di paese terzo sia automaticamente rilasciato e autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro nonostante gli sia stato negato il diritto di soggiorno, è necessario prevedere un determinato periodo di tempo entro cui cercare di eseguire la decisione di rimpatrio adottata alla frontiera. Il **trattenimento** nel quadro della procedura di frontiera **non dovrebbe essere superiore a** quattro mesi e **dovrebbe essere mantenuto soltanto** fino all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento. Tale periodo di trattenimento non dovrebbe pregiudicare altri periodi di trattenimento previsti dalla presente direttiva. Qualora sia impossibile eseguire il rimpatrio entro la fine del primo periodo, è possibile disporre un ulteriore trattenimento del cittadino di paese terzo in forza di un'altra disposizione della presente direttiva e per la durata ivi prevista.]<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> I considerando da 32 a 36, riguardanti la procedura di frontiera, non fanno parte dell'orientamento generale.

↓ 2008/115/CE considerando 18

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (37) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti  
⇒ le decisioni di rimpatrio e di ~~il~~ divieto d'ingresso di altri Stati membri. ~~Tale scambio di informazioni dovrebbe svolgersi~~ ☒ Tale accesso dovrebbe essere effettuato ☒ a norma del ⇒ regolamento (UE) ⇒ [...] ~~del~~ ⇒ 2018/1860 ~~del~~ <sup>6</sup> [regolamento relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare] e del ~~del~~ regolamento ⇒ (UE) 2018/1861 ~~del~~ <sup>7</sup> ⇒ [...] ~~del~~ ~~del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)~~ <sup>8</sup> ⇒ [...] ~~del~~ <sup>9</sup> ⇒ [...] ~~del~~ <sup>10</sup>.

<sup>6</sup> [Regolamento relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare] (GU L...).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

<sup>9</sup>  
<sup>10</sup>

⇒ (37 bis) Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può contribuire a garantire un'attuazione più efficace dei rimpatri. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri si avvalgano di tutti i mezzi di cooperazione e di scambio di informazioni a loro disposizione. La Commissione dovrebbe valutare gli atti giuridici dell'Unione in materia di rimpatri allo scopo di giungere ad un'attuazione più uniforme e coerente delle decisioni di rimpatrio e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità nazionali, segnatamente attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, e dovrebbe valutare l'opportunità di presentare una proposta legislativa in tal senso. ☹

---

↓ nuovo  
⇒ Consiglio

(38) Istituire sistemi di gestione dei rimpatri negli Stati membri contribuisce all'efficacia del processo di rimpatrio. Ciascun sistema nazionale dovrebbe fornire le informazioni tempestive sull'identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi che sono utili per monitorare e seguire i singoli casi. Per operare efficacemente e per ridurre notevolmente gli oneri amministrativi, è opportuno che tali sistemi nazionali per i rimpatri siano collegati al sistema d'informazione Schengen in modo da agevolare e accelerare l'inserimento delle informazioni relative al rimpatrio, nonché ⇒ [...] ☹ ⇒ **alla piattaforma istituita** ☹ dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*].

---

↓ 2008/115/CE considerando 19

⇒ nuovo

- (39) La cooperazione tra le istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella procedura di rimpatrio nonché lo scambio e la promozione delle migliori prassi ⇒ , anche tenendo conto del manuale sul rimpatrio e aggiornandolo regolarmente in base agli sviluppi giuridici e politici, ⇐ dovrebbero accompagnare l'attuazione della presente direttiva e assicurare un valore aggiunto europeo.

---

↓ nuovo

- (40) L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) .../... [*regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione*], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in virtù del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio - e se del caso la reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

---

↓ 2008/115/CE considerando 20  
(adattato)

- (41) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieti d'ingresso, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello ~~comunitario~~ ☒ di Unione ☒, ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato ☒ sull'Unione europea ☒. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

↓ 2008/115/CE considerando 21

- (42) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

---

↓ 2008/115/CE considerando 22

- (43) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'"interesse superiore del bambino" dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva. In linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva.

---

↓ 2008/115/CE considerando 23

- (44) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

---

↓ 2008/115/CE considerando 24

- (45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

↓ nuovo

☞ Consiglio

- (46) L'obiettivo di attuare efficacemente il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro, in conformità della presente direttiva, è un elemento essenziale dello sforzo complessivo volto a contrastare ☞ [...] ☞ ☞ **l'immigrazione illegale** ☞ e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(47) Le autorità degli Stati membri competenti per il rimpatrio devono trattare dati personali per assicurare la corretta attuazione delle procedure di rimpatrio e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> ➡ [...] ◉<sup>12</sup>, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l'Unione né fornire altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 ➡ [...] ◉. Gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che sono oggetto di un provvedimento di rimpatrio non sempre bastano ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione che l'Unione o gli Stati membri hanno concluso o negoziano e che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 ➡ [...] ◉ riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. In mancanza di tali accordi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati personali al fine di attuare le operazioni di rimpatrio dell'Unione alle condizioni previste dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2016/679 ➡ [...] ◉.

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>12</sup>

↓ 2008/115/CE considerando 25  
(adattato)

- (48) ~~Ai sensi~~ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo ~~☒~~ n. 22 ~~☒~~ sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~☒~~ ~~che istituisce la Comunità europea~~, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non ~~ne è in alcun modo~~ è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. ~~Poiché~~ Dato che la presente direttiva ~~costituisce uno sviluppo dei~~ basa sull'acquis di Schengen ~~ai sensi della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea~~ nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del ~~codice frontiere Schengen~~<sup>13</sup> ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> ~~☒~~, la Danimarca decide, ~~a norma~~ ai sensi dell'articolo ~~5~~ ~~☒~~ 4 ~~☒~~ ~~del suddetto~~ ~~☒~~ di tale ~~☒~~ protocollo, entro sei mesi ~~dall'adozione della~~ ~~☒~~ dalla ~~☒~~ decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intende recepirla nel suo diritto interno.

<sup>13</sup> ~~Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).~~

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

---

↓ 2008/115/CE considerando 26  
(adattato)

- (49) Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~☒~~ ~~codice frontiere Schengen~~, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio ~~del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen~~<sup>15</sup>. Inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo ~~☒~~ n. 21 ~~☒~~ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda ~~☒~~ rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ~~☒~~ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea, ~~☒~~ ~~che istituisce la Comunità europea~~ e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, ~~e di conseguenza non ne è in alcun modo~~ non è da essa vincolato~~o~~ né è soggetto alla sua applicazione.

---

<sup>15</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

---

↓ 2008/115/CE considerando 27  
(adattato)

- (50) Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~☒~~ ~~codice frontiere Schengen~~, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, ~~del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen~~<sup>16</sup>. Inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo ~~☒~~ n. 21 ~~☒~~ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda ~~☒~~ rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ~~☒~~ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea, ~~☒~~ ~~che istituisce la Comunità europea~~ e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, ~~e di conseguenza non ne è in alcun modo~~ non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

---

<sup>16</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

---

↓ 2008/115/CE considerando 28  
(adattato)

- (51) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~☒~~ ~~codice frontiere Schengen~~, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ~~ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen~~, che rientrano nel settore ~~contemplato~~ di cui all'articolo 1, ~~punto~~ lettera C, della decisione 1999/437/CE<sup>17</sup> ~~del Consiglio, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.~~

---

<sup>17</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

---

↓ 2008/115/CE considerando 29  
(adattato)

- (52) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~☒~~ ~~codice frontiere Schengen~~, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>18</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>19</sup>, ~~relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.~~

---

<sup>18</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>19</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

↓ 2008/115/CE considerando 30  
(adattato)

- (53) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del ~~☒~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~☒~~ ~~codice frontiere Schengen~~, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>20</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi ~~del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen~~, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, ~~punto~~ lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>21</sup> ~~2008/261/CE del Consiglio<sup>22</sup> sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo~~.

<sup>20</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>21</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>22</sup> GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

---

↓ nuovo

- (54) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (55) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I,

---

↓ 2008/115/CE (adattato)

⇒ Consiglio

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto ~~comunitario~~  dell'Unione  e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo.

#### *Articolo 2*

##### **Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:
- a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo ~~14~~<sup>14</sup> del  regolamento (UE) 2016/399  ~~codice frontiere Schengen~~ ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
  - b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.
3. La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto ~~comunitario~~ alla libera circolazione  ai sensi del diritto unionale , quali definiti all'articolo 2, punto 5, del  regolamento (UE) 2016/399  ~~codice frontiere Schengen~~.

### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. "cittadino di ~~un~~ paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo ~~20~~ ~~17~~, ~~paragrafo 1~~, del trattato ~~17~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~17~~ né un beneficiario del diritto ~~comunitario~~ alla libera circolazione ~~17~~ ai sensi del diritto unionale ~~17~~, quale definito all'articolo 2, ~~paragrafo~~ punto 5, del ~~17~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~17~~ ~~codice frontiere Schengen~~;
2. "soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di ~~un~~ paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo ~~65~~ del ~~17~~ regolamento (UE) 2016/399 ~~17~~ ~~codice frontiere Schengen~~ o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3. "rimpatrio": il processo di ritorno di un cittadino di ~~un~~ paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

~~a)~~ nel proprio paese di origine, o

~~b)~~ in un paese di transito in conformità di accordi ~~comunitari~~  dell'Unione  o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

~~c)~~ in un altro paese terzo in cui il cittadino di paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

**d) in un paese terzo in cui il cittadino di paese terzo abbia il diritto di entrare e soggiornare;**

**⇒ e) in ultima istanza, se il rimpatrio in uno dei paesi terzi di cui alle lettere da a) a d) non può essere eseguito per mancanza di cooperazione nel processo di rimpatrio da parte del paese terzo o del cittadino di paese terzo, in qualsiasi paese terzo con cui esista un accordo a livello dell'UE o bilaterale sulla base del quale il cittadino di paese terzo è accettato e ha il diritto di rimanere e in cui siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti umani ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a condizione che nessuna norma internazionale, europea o nazionale impedisca il rimpatrio. In caso di rimpatrio in un paese terzo avente una frontiera comune con uno Stato membro, è necessario l'accordo preventivo di tale Stato membro prima di avviare negoziati su un tale accordo bilaterale; ☹**

4. "decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio;
5. "allontanamento": l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

6. "divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato ➡ [...] Ⓞ;
7. "rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di ~~un~~ paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga;
8. "partenza volontaria": l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio;
9. "persone vulnerabili": ➡ **tra l'altro, Ⓞ** i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ➡ ; Ⓞ

➡ **10. "altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento 2016/399 o un visto per soggiorno di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento 2018/1860 (regolamento SIS relativo ai rimpatri), e fatta eccezione per il documento di cui all'articolo 6 della direttiva 2013/33/UE. Ⓞ**

## Articolo 4

### Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di:
  - a) accordi bilaterali o multilaterali tra ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒, o ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;
  - b) accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall'acquis ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ in materia di immigrazione e di asilo.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite.
4. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:
  - a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all'articolo ~~108~~, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell'uso di misure coercitive), all'articolo ~~119~~, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell'allontanamento), all'articolo ~~1714~~, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d'urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli ~~1916~~ e ~~2017~~ (condizioni di trattenimento) e
  - b) rispettano il principio di non-refoulement.

*Articolo 5*

**Non-refoulement,  proporzionalità,  interesse superiore del bambino minore, vita familiare e condizioni di salute**

Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

- a) l'interesse superiore del bambino minore;
- b) la vita familiare;
- c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement  **e il principio di proporzionalità** .

---

↓ nuovo

↻ Consiglio

## Articolo 6

### Rischio di fuga

1. **↻ Nell'applicare il presente articolo, la sussistenza o l'assenza di un rischio di fuga è determinata sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale.** ☹ Tra i criteri obiettivi di cui all'articolo 3, punto 7, sono compresi almeno i seguenti:

↻ [...] ☹

↻ [...] ☹

↻ [...] ☹

d) ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri **↻ ovvero fermo o scoperta in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro** ☹;

e) spostamento non autorizzato nel territorio di un altro Stato membro **↻, anche a seguito di transito o tentativi di transito attraverso un paese terzo** ☹;

- f) dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù della presente direttiva **o azioni dalle quali si evince chiaramente l'intenzione di non ottemperare a tali misure**;
- g) decisione di rimpatrio emanata da un altro Stato membro nei confronti del cittadino interessato;
- h) inosservanza di una decisione di rimpatrio [...] entro il periodo concesso per la partenza volontaria;
- i) inosservanza **dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva** [...];
- j) inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio di cui all'articolo 7;
- k) esistenza di una **precedente** condanna penale **considerata grave nel diritto nazionale degli Stati membri oppure per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI commessi all'interno dell'Unione europea** [...];

[...]

- m) uso di documenti d'identità **o di viaggio, di permessi di soggiorno o visti, ovvero di documenti che giustificano le condizioni di ingresso** falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di **tali** documenti [...], **uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta,** o rifiuto di fornire **i dati biometrici** [...] come richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale **, ovvero altre forme di opposizione fraudolenta alle procedure di rimpatrio**;

n) opposizione violenta ➔ [...] ➔ alle procedure ➔ di rimpatrio;

➔ [...] ➔

p) inosservanza di un divieto d'ingresso ➔ [...] ➔ valido; ➔

**➔ r) pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. ➔**

**➔ Gli Stati membri possono prevedere ulteriori criteri obiettivi nella rispettiva legislazione nazionale, come la mancanza di documenti che comprovino l'identità o indagini o procedimenti penali in corso per un reato. ➔**

2. ➔ [...] ➔

➔ [...] ➔ Gli Stati membri stabiliscono che, salvo prova contraria, si presuma un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto uno dei criteri obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere ➔ **f),** ➔ m), n) ➔ [...] ➔ e p).

**➔ Gli Stati membri possono stabilire nel loro diritto nazionale che, salvo prova contraria, si presuma un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto uno dei criteri obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e), g), h), k), i), j) e r). ➔**

## Articolo 7

### Obbligo di cooperare

1. Gli Stati membri impongono ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. Tale obbligo include in particolare ➔ [...] ⚡:
- a) il dovere di fornire tutti gli elementi necessari a stabilire o verificare l'identità ➔ e **di dimostrare gli sforzi profusi in tal senso, se richiesto** ⚡;
  - b) il dovere di fornire informazioni sui paesi terzi attraversati;
  - c) il dovere di ➔ **fornire un indirizzo affidabile alle autorità competenti, nella forma e nei tempi stabiliti dal diritto nazionale, e di** ⚡ rimanere presenti e a disposizione nell'intero corso delle procedure;
  - d) il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido ➔ [...] ⚡ ➔ **nonché il dovere di fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie per ottenere tale documento e di cooperare con dette autorità;** ⚡
  - ➔ e) **il dovere di presentarsi di persona, se e quando necessario a tal fine, davanti alle autorità nazionali e del paese terzo competenti.** ⚡

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la documentazione in loro possesso riguardo all'identità, alla o alle cittadinanze, ➤ [...] ➤ **alla data e al luogo di nascita,** ➤ al paese o ai paesi e al luogo o ai luoghi precedenti di residenza, agli itinerari di viaggio e alla documentazione di viaggio ➤ **, come pure ai dati biometrici** ➤.
3. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi ➤ **dei loro obblighi di cui al paragrafo 1 e** ➤ delle conseguenze dell'inosservanza ➤ [...] ➤ **degli stessi, comprese le sanzioni ai sensi del diritto nazionale, se previste dagli Stati membri, coerentemente con i principi dello Stato di diritto** ➤. ➤ **Gli Stati membri stabiliscono le modalità di comunicazione di tali informazioni.** ➤

---

↓ 2008/115/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

## CAPO II

### FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE

*Articolo ~~86~~*

#### Decisione di rimpatrio

1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di ~~un~~ paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 **⇒ e al paragrafo 7 e la situazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2**. **⇒ Il cittadino di paese terzo adempie a tale decisione.**
2. **⇒ [...]** **⇒ Fatto salvo il regolamento (UE) n. 604/2013,** un cittadino di ~~un~~ paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o **⇒ di un visto per soggiorno di lunga durata** **⇒ [...]** rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. **⇒ [...]**

Qualora motivi di ordine pubblico **⇒, di pubblica sicurezza** o di sicurezza nazionale impongano **⇒ [...]** l'immediata partenza **⇒ del cittadino di paese terzo**, si applica il paragrafo 1.

**⇒ In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di paese terzo interessato si applica il paragrafo 1 e lo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio avvia una consultazione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. ☹**

**⇒ Quando lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata comunica allo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio di mantenere tale permesso di soggiorno o visto per soggiorno di lunga durata, o quando non adotta una decisione entro il termine di cui all'articolo 10, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1860, tale Stato membro è obbligato ad ammettere il cittadino di paese terzo nel proprio territorio. ☹**

**⇒ Quando lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata comunica allo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio di non mantenere tale permesso di soggiorno o visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio adotta le misure necessarie per eseguire tale decisione. ☹**

**⇒ 2 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 604/2013, il cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare rilasciata da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di paese terzo interessato, ovvero qualora motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1. ☹**

3. Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di ~~un~~ paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti ☒ al 13 gennaio 2009 ☒ ~~alla data di entrata in vigore della presente direttiva~~. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo **☞, un visto per soggiorno di lunga durata ☞**, o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di ~~un~~ paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno **☞, del visto per soggiorno di lunga durata, ☞** o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.
5. Qualora un cittadino di ~~un~~ paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno **☞, del visto per soggiorno di lunga durata ☞** o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l'opportunità di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, ~~fatto salvo il paragrafo 6.~~

6. ⇒ Gli Stati membri emettono la decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo ⇒ [...] ☹ ⇒ **in conformità della legislazione nazionale:** ☹

⇒ **a) nello stesso atto della** ☹ decisione di ⇒ [...] ☹ ⇒ **negare** ☹ un suo soggiorno regolare ⇒ **o di porvi fine** ☹, ivi compresa una decisione di non concedergli lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento qualifche] ⇒, **oppure** ☹

⇒ **b) unitamente all'adozione o senza indebito ritardo dopo l'adozione di una decisione di negare un suo soggiorno regolare o di porvi fine, ivi compresa una decisione di non concedergli lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento qualifche].** ☹

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri ☒ adottino una decisione di rimpatrio ☒ ~~decidano di porre fine al soggiorno regolare~~ e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o ☒ ⇒ [...] ☹ ☒ l'allontanamento e/o il divieto d'ingresso in un'unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, ~~fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale.~~

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ◂ ⇒ **Il presente paragrafo** ◂ non pregiudica ⇒ [...] ◂ le garanzie previste al capo III e in altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e nazionale ⇒ **In particolare, gli Stati membri provvedono affinché gli effetti giuridici di una decisione di rimpatrio siano sospesi in attesa dell'esito di un ricorso presentato conformemente [all'articolo 53 del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]] se il cittadino di paese terzo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato conformemente [all'articolo 54, paragrafi 1 o 2 ter, del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]].** ◂

⇒ **7. Gli Stati membri possono riconoscere qualsiasi decisione di rimpatrio emessa conformemente al paragrafo 1 dalle autorità competenti di altri Stati membri a norma della direttiva 2001/40/CE del Consiglio. In tali casi, il rimpatrio è effettuato secondo la legislazione applicabile dello Stato membro che svolge la procedura di rimpatrio.** ◂

⇒ 8. **Se necessario, gli Stati membri cooperano attraverso punti di contatto designati allo scopo di facilitare l'attuazione delle decisioni di rimpatrio. In particolare, gli Stati membri possono cooperare consentendo il transito attraverso il territorio di un altro Stato membro al fine di ottemperare a una decisione di rimpatrio o di ottenere documenti di viaggio. Le modalità di tale cooperazione possono essere stabilite in intese o accordi bilaterali o multilaterali e possono comprendere condizioni in materia di scorta, termini di risposta e costi connessi.** ↻

---

↓ 2008/115/CE

⇒ nuovo

*Articolo 97*

### **Partenza volontaria**

1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo ~~di durata compresa tra sette e~~ ⇒ della durata massima di ⇐ trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

La durata del periodo per la partenza volontaria è determinata alla luce delle circostanze

⇒ [...] del caso ⇒ [...] .

---

↓ 2008/115/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.
3. Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

4. ⇒ **Fatta salva la possibilità per il cittadino di paese terzo interessato di adempiere volontariamente a un obbligo di rimpatrio e di ottenere sostegno conformemente all'articolo 14, paragrafo 3,** gli Stati membri non concedono un periodo per la partenza volontaria: ↵

a) ~~Se~~ ☒ laddove ☒ sussista il rischio di fuga ⇒ determinato in conformità dell'articolo 6 ↵

⇒ [...] ↵

⇒ [...] ↵ **b) ↵** ~~o se~~ ☒ laddove ☒ ~~l'interessato~~ ☒ il cittadino di paese terzo ☒ **interessato** costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ~~gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.~~

⇒ **Gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria** ↵ [...] ↵ ☒ laddove ☒ una domanda di soggiorno regolare sia stata respinta in quanto manifestamente infondata ⇒ s ↵ [...] ↵ fraudolenta ⇒ o **inammissibile.** ↵

⇒ **Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente paragrafo ai minori e alle famiglie con minori.** ↵

*Articolo ~~10~~*

**Allontanamento**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo ~~9~~, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo ~~9~~. ⇒ Tali misure comprendono ogni ~~[...]~~ ⇒ **azione** necessaria a confermare l'identità dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non sono in possesso di un documento di viaggio valido e a ottenere tale documento ⇒, **comprese le sanzioni ai sensi del diritto nazionale, se previste dagli Stati membri, coerentemente con i principi dello Stato di diritto**.
2. Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo ~~9~~, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all'articolo ~~9~~, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.
4. Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.
5. Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.
6. Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.

**⇒ 7. Gli Stati membri possono decidere che i costi connessi all'allontanamento, compreso il trattenimento in conformità degli articoli 18 e 22, siano sostenuti dal cittadino di paese terzo interessato o da un'altra persona o un altro soggetto che abbia firmato una dichiarazione di impegno volta ad agevolare il previo ingresso e soggiorno nell'Unione europea.** ☹

**Rinvio dell'allontanamento**

1. Gli Stati membri rinviano l'allontanamento:
  - a) qualora violi il principio di non-refoulement, oppure
  - b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell'articolo ~~1613~~, ~~paragrafo 2~~.
2. Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:
  - a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di ~~un~~ paese terzo;
  - b) delle ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione.
3. Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo ~~97~~, paragrafo 3.

*Articolo ~~12~~*

**Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati**

1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del ~~bambino~~ minore.
2. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

*Articolo ~~13~~*

**Divieto d'ingresso**

1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso:
  - a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
  - b) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso   
**anche qualora il cittadino di paese terzo benefici di un'assistenza alla  
reintegrazione** .

---

↓ nuovo

↻ Consiglio

2. Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità, **↻ ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato,** ☹ gli Stati membri possono imporre un divieto d'ingresso che non corredi una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

---

↓ 2008/115/CE

↻ Consiglio

32. La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i **↻ [...] ☹ ↻ dieci ☹** anni. Può comunque superare i **↻ [...] ☹ ↻ dieci ☹** anni se il cittadino di ~~un~~ paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

43. Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare **☞, abbreviare ☞** o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza ad una decisione di rimpatrio.

**☞ Gli Stati membri possono subordinare la revoca o la sospensione del divieto d'ingresso al pagamento da parte del cittadino di paese terzo interessato dei costi derivanti dalla decisione adottata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7. ☞**

Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, ~~del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti~~<sup>23</sup> non sono soggette a divieto d'ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. **☞ [...] ☞**

In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso.

In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso per altri motivi.

---

<sup>23</sup> Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).

~~54. [...] e tiene conto degli interessi di quest'ultimo in conformità dell'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen<sup>24</sup> [...] <sup>25</sup>.~~

~~65. I paragrafi da 1 a 54 non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE/2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>26</sup>.~~

---

~~<sup>24</sup> G.U.L. 239 del 22.9.2000, pag. 19.~~

~~<sup>25</sup>~~

~~<sup>26</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (G.U.L. 304 del 30.9.2004, pag. 12).~~

---

↓ nuovo

☞ Consiglio

## Articolo 14

### Gestione dei rimpatri

1. Ogni Stato membro istituisce, mette in opera, mantiene e sviluppa un sistema nazionale di gestione dei rimpatri, che tratta tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la gestione dei casi individuali e di tutte le procedure connesse al rimpatrio.
2. Il sistema nazionale è concepito in modo tale da garantire la compatibilità tecnica con ☞ [...] ☞ **la piattaforma** ☞ istituita in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea], così da poter comunicare con essa.
3. Gli Stati membri istituiscono programmi volti a ☞ [...] ☞ sostenere il rimpatrio ☞ **volontario** ☞ di persone in soggiorno irregolare che sono cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento ☞ [...] ☞ ☞ **(UE) 2018/1806<sup>27</sup> e predisposti in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali** ☞ ☞ [...] ☞ <sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

<sup>28</sup>

⇒ **Tali programmi possono prevedere assistenza logistica, finanziaria e assistenza materiale o in natura di altro tipo, compreso** ☹ ⇒ [...] ☹ **il sostegno alla reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio.**

La concessione di tale assistenza, comprese la natura e la portata della stessa, ⇒ [...] ☹  
⇒ **può tenere conto della** ☹ **cooperazione del cittadino di paese terzo** ⇒ **interessato** ☹ **con le autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto all'articolo 7** ⇒ **e può essere soggetta alle condizioni e ai motivi di esclusione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alla reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio** ☹.

⇒ **L'assistenza di cui al presente paragrafo non è di norma concessa al cittadino di paese terzo che ha già beneficiato di assistenza alla reintegrazione fornita da uno Stato membro.** ☹

## CAPO III

### GARANZIE PROCEDURALI

#### *Articolo ~~1512~~*

#### **Forma**

1. Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati.

2. Gli Stati membri provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il cittadino di ~~un~~ paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di paesi terzi che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato.

In tali casi le decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono adottate per mezzo di un modello uniforme previsto dalla legislazione nazionale.

Gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio.

#### *Articolo ~~16~~<sup>13</sup>*

#### **Mezzi di ricorso**

1. Al cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo ~~15~~<sup>12</sup>, paragrafo 1, ~~[...]~~ dinanzi ~~[...]~~ ~~a un organo giurisdizionale~~ ~~[...]~~ competente ~~[...]~~ ~~e amministrativa~~ ~~[...]~~ ~~o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.~~

---

↓ nuovo

↻ Consiglio

↻ [...] ↻

---

↓ 2008/115/CE

↻ Consiglio

↻ [...] ↻ e l'organo ↻ [...] ↻, ~~a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.~~

**2. Ai fini dell'osservanza del principio del ricorso effettivo, al cittadino di paese terzo è concesso il diritto di ricorso avverso le decisioni di rimpatrio in almeno un grado di giudizio.** ↻

- 
- ↓ nuovo
  - ☞ Consiglio

☞ [...] ☞

☞ [...] ☞

☞ [...] ☞

⇒ [...] ⇐

⇒ [...] ⇐

⇒ 3. **Gli Stati membri prevedono nella rispettiva legislazione nazionale il termine più breve per presentare ricorso avverso una decisione di rimpatrio, che non può superare i 14 giorni. Tale termine inizia a decorrere dalla data in cui la decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo o al suo rappresentante legale oppure da un'altra data stabilita conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di fuga del cittadino di paese terzo interessato.** ⇐

⇒ **Se la decisione di rimpatrio è basata su una decisione di non concedere al cittadino di paese terzo lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento qualifiché], o è emessa nello stesso atto di tale decisione, il termine per la presentazione di un ricorso avverso la decisione di rimpatrio è quello stabilito dal diritto nazionale in conformità [dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento procedure d'asilo].** ⇐

⇒ **Se la decisione di rimpatrio è basata su una decisione di negare il soggiorno regolare del cittadino di paese terzo o di porvi fine, o è emessa nello stesso atto di tale decisione, in deroga al primo comma il termine per la presentazione di un ricorso avverso la decisione di rimpatrio può essere quello stabilito dal diritto nazionale, ma non supera i 30 giorni.** ⇐

⇒ [...] ⇐

⇒ [...] ⇐

⇒ 4. ⇒ **Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'organo giurisdizionale concluda l'esame del ricorso nel più breve tempo possibile.** ⇐

⇒ 4 bis. **Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal rispetto del principio di non-refoulement sia verificata dall'organo giurisdizionale, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio, nel contesto di un ricorso presentato in conformità del paragrafo 1, a meno che tale osservanza non sia stata oggetto di verifica da parte di un organo giurisdizionale nel quadro di una procedura svolta in applicazione del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo] e se non sono emersi, o non sono adottati dal cittadino di paese terzo, elementi o risultanze nuovi e pertinenti, in relazione al rispetto del principio di non-refoulement, che modifichino sostanzialmente le circostanze specifiche del caso individuale.** ⇐

⇒ 4 ter. **Gli Stati membri possono prevedere procedimenti di riesame amministrativo prima di un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità del paragrafo 1, purché il riesame amministrativo non pregiudichi l'efficienza del ricorso.** ⇐

---

↓ 2008/115/CE

⇒ Consiglio

⇒ 53. Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi [...] assistere e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica.

64. Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]. [...]

---

⇒ Consiglio

⇒ Consiglio

⇒ Articolo 16 bis

⇒ Effetto sospensivo

⇒ 1. Gli Stati membri prevedono la sospensione automatica dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il potere dell'organo giurisdizionale di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio, su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio, nel corso del procedimento di ricorso di primo grado.

- ⇒ 2. In ogni caso, gli Stati membri prevedono che l'esecuzione della decisione di rimpatrio sia sospesa qualora possa sussistere il rischio di violazione del principio di non-refoulement. ☹
- ⇒ 3. Negli altri casi, gli Stati membri possono decidere di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio nel corso del procedimento di ricorso di primo grado. ☹
- ⇒ 4. Qualora offrano la possibilità di sospendere l'esecuzione della decisione di rimpatrio su richiesta, gli Stati membri prevedono nella rispettiva legislazione nazionale il termine più breve per presentare richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio, che in ogni caso non può superare il termine per presentare ricorso di cui all'articolo 16. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio sia adottata nel più breve tempo possibile dalla presentazione di tale richiesta da parte del cittadino di paese terzo interessato. ☹
- ⇒ 5. L'esecuzione di una decisione di rimpatrio non è sospesa se il cittadino di paese terzo presenta un ricorso successivo, eccetto nei casi in cui gli Stati membri decidono di concedere tale sospensione nel diritto nazionale. ☹
- ⇒ In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché una decisione in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio sia adottata nel più breve tempo possibile dalla presentazione di tale richiesta da parte del cittadino di paese terzo interessato. ☹

*Articolo ~~1714~~*

**Garanzie prima del rimpatrio**

1. Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli ~~1916~~ e ~~2017~~, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo ~~97~~ e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell'articolo ~~119~~:
  - a) che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
  - b) che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
  - c) che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
  - d) che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
  
2. Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell'articolo ~~97~~, paragrafo 2, o che l'esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.

## CAPO IV

# TRATTENIMENTO AI FINI DELL'ALLONTANAMENTO

---

↓ 2008/115/CE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~1815~~

### Trattenimento

1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di ~~un~~ paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio ~~soltanto~~ per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:
  - a) sussiste un rischio di fuga ⇒ determinato in conformità dell'articolo 6; ⇐
  - b) il cittadino ~~del~~ di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento; ~~o~~ o

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- c) il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Tutti i motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri

**⇒ assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento** ⇒:

- a) ⇒ [...] ⇒ **prevedendo** ⇒ un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso,
- b) oppure ⇒ [...] ⇒ **accordando** ⇒ al cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.
  4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.
- 

↓ 2008/115/CE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo ~~limitato~~ ⇒ massimo ⇐ di trattenimento, ~~che non può superare~~ ⇒ di durata compresa fra tre e ⇐ sei mesi. ↻ **Qualora il diritto nazionale consenta il trattenimento di minori, possono essere previsti periodi di trattenimento di minore durata in tali casi.** Ⓞ

---

↓ 2008/115/CE

☞ Consiglio

6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:
- a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato, o
  - b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

### Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento avviene ~~[...]~~ **generalmente** in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di ~~un~~ paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.
2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità - su richiesta - di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.
3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.
4. I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.
5. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4.

### **Trattenimento di minori e famiglie**

1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.
2. Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.
3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione.
4. Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.
5. L'interesse superiore del bambino minore costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento.

**Situazioni di emergenza**

1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo ~~1815~~, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo ~~1916~~, paragrafo 1, e all'articolo ~~2017~~, paragrafo 2.
2. All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.
3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

---

↓ nuovo

⇒ Consiglio

## CAPO V

# PROCEDURA DI FRONTIERA

### *Articolo 22*

#### Procedura di frontiera

- [1. ⇒ Se l'autorità accertante adotta una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale in virtù [dell'articolo 41 del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]], gli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, fatto salvo il paragrafo 9. ◀ ⇒ [...] ▶

⇒ [...] ▶

3. **⇒ Le disposizioni dei capi I, II, III e IV non si applicano alle procedure svolte in conformità del paragrafo 1, fatta eccezione per gli articoli [3, 4, 5, 7, per l'articolo 8, paragrafi 1 e 6, per gli articoli 10, 11, 12, 13, 16, 16 bis, 17, per l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e per gli articoli 19, 20 e 21]. ☹ ⇒ [...] ☹**
4. **⇒ Fatta salva la possibilità per il cittadino di paese terzo interessato di adempiere volontariamente a una decisione di rimpatrio, non è concesso un periodo per la partenza volontaria. Gli Stati membri possono concedere tuttavia un periodo congruo per la partenza volontaria in conformità dell'articolo 9 ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un documento di viaggio valido e che rispettino l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure stabilito all'articolo 7. Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi interessati consegnino il documento di viaggio valido all'autorità competente, che lo trattiene fino alla partenza. ☹ ⇒ [...] ☹**

5. **⇒ Gli Stati membri prevedono nella rispettiva legislazione nazionale il termine più breve per presentare ricorso avverso una decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 1, che non è inferiore a 48 ore e non è superiore a una settimana. ◀ ⇒ [...] ▶**

6. **⇒ Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'organo giurisdizionale concluda l'esame del ricorso contemporaneamente alla conclusione del procedimento di ricorso di primo grado in materia di asilo in conformità [dell'articolo 41 del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]], o nel più breve tempo possibile dopo la sua conclusione. ◀ ⇒ [...] ▶**

⇒ [...] ▶

⇒ [...] ▶

⇒ [...] ▶

☞ [...]☞

☞ [...]☞

☞ [...]☞

☞ [...]☞

☞ [...]☞

- ⇒ 8. **Per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento, o ad entrambi gli scopi, il trattenimento di un cittadino di paese terzo che sia stato trattenuto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva accoglienza] nel quadro di una procedura svolta in virtù [dell'articolo 41 del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure d'asilo]] e che sia oggetto di procedure di rimpatrio in conformità del presente capo ha durata quanto più breve possibile e in nessun caso superiore a quattro mesi. Il trattenimento può protrarsi solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento. ☺**
- ⇒ 9. **Gli Stati membri che emettono un provvedimento di respingimento in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 e hanno deciso di non applicare la presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, provvedono affinché il trattamento e il livello di protezione del cittadino di paese terzo sottoposto a respingimento siano equivalenti a quelli previsti dalle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo. ☺**

## CAPO ~~VII~~

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo ~~23~~*

#### Relazione

⇒ **1.** La Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri ⇒ [...] .

⇒ **2.** **La Commissione riferisce per la prima volta entro il [data] e in tale occasione si concentra in particolare sulla necessità di favorire il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, ivi compreso il sostegno finanziario dell'Unione necessario a tal fine.**

⇒ **La relazione è corredata, ove necessario, di opportune proposte di modifica dei pertinenti atti dell'Unione.**

~~La Commissione presenta la prima relazione entro il 24 dicembre 2013, incentrandola in particolare sull'applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15 negli Stati membri. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta in particolare l'ulteriore impatto finanziario e amministrativo negli Stati membri.~~

## ~~Articolo 20~~

### ~~Attuazione~~

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.~~

*Articolo ~~24~~*

**Relazione con la convenzione Schengen**

La presente direttiva sostituisce le disposizioni degli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

---


🕒 Consiglio

🕒 Consiglio

🕒 Articolo 24 bis 🕒

🕒 Relazione con il codice dei visti 🕒

🕒 Qualora si ritenga che il paese terzo non cooperi a sufficienza con gli Stati membri riguardo alla riammissione, si applica l'articolo 25 bis del codice dei visti. 🕒



## Articolo 25

### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 6 a 10, all'articolo 13 all'articolo 14, paragrafo 3, **e all'articolo 18** entro **il** [ **un anno** dal giorno di entrata in vigore] e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entro **il** [ **due anni** dal giorno di entrata in vigore] **Gli articoli 16, 16 bis e [22] si applicano due anni dopo l'entrata in vigore del [regolamento procedure d'asilo]** . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 26*

#### **Abrogazione**

La direttiva 2008/115/CE è abrogata a decorrere dal [...] [*giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma*], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

---

↓ 2008/115/CE
---------------

### *Articolo ~~22~~ 27*

#### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Gli articoli [...] [*articoli non modificati rispetto alla direttiva abrogata*] si applicano a decorrere dal [...] [*giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma*].

---



Articolo ~~28~~<sup>23</sup>

### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ~~al trattato che istituisce la~~  
~~Comunità europea~~ ☒ ai trattati ☒.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---